

Regolamento per l'esercizio del gioco lecito

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 26.11.2019

ART. 1 - Principi e criteri direttivi

ART. 2 - Normativa di riferimento

ART. 3 - Definizioni

ART. 4 - Ambito di applicazione

ART. 5 - Luoghi sensibili e distanze minime

ART. 6 - Requisiti strutturali dei locali dedicati in via esclusiva o prevalente al gioco

ART. 7 - Dotazione di parcheggi a servizio dei locali dedicati in via esclusiva o prevalente al gioco

ART. 8 - Attività degli spazi per il gioco

ART. 9 – Altri esercizi in cui sono installati apparecchi per il gioco

ART. 10 - Esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 TULPS

ART. 11 - Attività di somministrazione svolta congiuntamente ad attività prevalente di gioco

ART. 12 - Divieti e prescrizioni per lo svolgimento delle attività di gioco

ART. 13 - Obblighi di formazione

ART. 14 - Benefici (patrocini, agevolazioni, contributi)

ART. 15 – Logo NO SLOT

ART. 16 - Vigilanza e sanzioni

ART. 17 - Disposizioni finali

ART. 1 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il presente regolamento disciplina, nel territorio comunale di Scarperia e San Piero, l'esercizio del gioco lecito e si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevenzione del gioco “problematico”, definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come “disturbo da gioco d'azzardo lieve” □ comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo □ il quale può avere un'evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro psicobiologici della dipendenza verso un gioco “patologico” (GAP), inquadrato dal DSM-5 come “disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave” e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;

b) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza, che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;

c) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché tutela della salute delle popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;

d) contemperamento delle esigenze di rispetto della libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza sancite dalla Costituzione e dalla Unione Europea con il potere-dovere dell'Ente locale di salvaguardare valori costituzionali fondamentali, quali la salute e la quiete pubblica;

e) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al vigente art. 19 della legge n. 241/1990.

2. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e si svolgono in conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applica la specifica normativa vigente, quale di seguito elencata:

- a) il Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 86, 88 e 110;
- b) l'articolo 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) l'articolo 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) l'articolo 22, comma 6 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) il Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente “individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi”;
- f) l'articolo 38 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni;
- g) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - AAMS 18 gennaio 2007, recante “individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;
- h) l'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) la Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 “Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico”;
- j) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco “VLT” di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;
- k) l'articolo 1, commi 64-82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Stabilità 2011);
- l) l'articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- m) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011, avente ad oggetto la determinazione dei criteri e dei parametri numero quantitativi per l'installabilità di

apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 TULPS;

n) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010;

o) il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;

p) la Legge Regionale Toscana 18 ottobre 2013, n. 57 "Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia", come modificata con Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 85 e con Legge Regionale 23 gennaio 2018, n. 4;

q) l'articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

r) l'articolo 1, comma 926, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui alla lettera s);

s) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 marzo 2015, n. 26/R "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 2013, n. 57";

t) l'articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), che ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;

u) ogni provvedimento direttoriale dei Monopoli di Stato in materia di gioco lecito, per quanto applicabile;

v) il D.Lgs. 222/2016, in particolare l'allegato Tabella A, Sezione I punto 6 "Sale giochi".

ART. 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;

AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;

Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi e congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;

AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze e AAMS, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate;

Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;

Negozi di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall'organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è

affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Punto di gioco (“corner”): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Punto di raccolta di gioco: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato “gestore”), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

Centri di scommesse: secondo la definizione data dall'articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 85/2014, comprendono le strutture dedicate, in via esclusiva o comunque prevalente, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, e cioè in dettaglio:

- a) i negozi di gioco, come sopra definiti;
- b) i punti di raccolta del gioco, come sopra definiti;

Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;

Agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi: quelle di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2001, n. 311;

Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato “Bingo”: quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

Superficie Utile del locale: la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione di magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi al pubblico;

Nuova installazione: l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, non si considerano nuova installazione:

- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco;
- la sostituzione degli apparecchi per vetustà o guasto, nel corso di validità del contratto relativo all'utilizzo di apparecchi per il gioco già legittimamente installati.

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina:

a) i procedimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento di sede, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all'intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, con esclusione di quelle esplicitamente indicate al seguente comma 2;

b) l'installazione e la gestione, in particolare, degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" del TULPS, ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età minore ad anni 16, al fine di disincentivare l'accesso al gioco di pura alea ai soggetti in crescita, promuoverne le abilità fisiche mentali e strategiche, valorizzare l'aspetto ludico del gioco e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;

c) i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, la dotazione di parcheggi, l'identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco, la scelta di un logo comunale che individui gli esercizi che non ospitano apparecchi per il gioco, la vigilanza e le sanzioni.

2. Non sono disciplinati dal presente regolamento:

- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "a" TULPS, elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c" TULPS, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-bis" TULPS, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere "a" e "c", ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età maggiore ad anni 16;
- gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c-ter" TULPS, meccanici e elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
- le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta e vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, e similari), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici

che prevedono vincite in denaro;

- le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato “Bingo”, in quanto la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente;
- le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;
- i giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.

3. Sono inoltre escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del TULPS, e quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgono senza la contestuale offerta di gioco lecito.

ART. 5 - LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 4/2018, è vietata l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS all'interno dei centri e degli spazi medesimi, ad una distanza inferiore a 500 metri, calcolata seguendo, nel rispetto delle norme del Codice della Strada vigente, il percorso pedonale più breve e misurata a partire dal centro dell'ingresso dei locali destinati al gioco e fino al centro dell'accesso al luogo sensibile.

I luoghi sensibili sono quelli di seguito indicati:

- a) istituti scolastici di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole dell'infanzia, nonché i nidi d'infanzia di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 32/2002;
- b) luoghi di culto;
- c) centri socio-ricreativi e sportivi;
- d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
- e) istituti di credito e sportelli bancomat;
- f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi usati.

2. Ai fini dell'operatività del comma precedente, i centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
- b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.

3. Ai sensi del vigente articolo 4, comma 3, della L.R. 57/2013, sono individuati i seguenti altri luoghi sensibili, nei quali non è ammessa l'apertura di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro e dai quali tali centri e spazi devono distanziarsi di almeno 500 metri:

- oratori, discoteche, biblioteche, musei, cinema, teatri, giardini e parchi pubblici come definiti dagli strumenti urbanistici vigenti, in quanto luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata, per lo studio e il tempo libero, dei giovani in età media compresa tra i 15 e i 29 anni;

- ospedali, ambulatori medici, centri di primo soccorso, centri di recupero psichico e motorio, case di cura, strutture ricettive per categorie protette, farmacie, sale da ballo: in quanto anch'essi luoghi di costante aggregazione e di sosta prolungata di persone di ogni età;
- stazioni e fermate ferroviarie, terminal di autobus di linee urbane ed extraurbane, in quanto luoghi sensibili ritenuti meritevoli di tutela per il costante afflusso di persone di ogni età.

4. Inoltre, ai fini di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca facile incentivo al gioco, è vietata l'installazione di sportelli bancari, postali e bancomat all'interno dei locali di esercizio del gioco, siano essi centri di scommesse o spazi per il gioco con vincita in denaro.

5. Per esigenze di decoro urbano e tutela del patrimonio storico-monumentale, nel centro storico corrispondente alla zona territoriale omogenea A, di cui all'articolo 2 del D.M. 1444/1968, non è consentito l'insediamento di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro e di nuovi centri di scommesse.

6. Al fine di contenere l'offerta complessiva di gioco pubblico nel territorio comunale, e volendo l'Amministrazione incentivare la promozione di modalità alternative di pubblico intrattenimento, l'installazione di apparecchi per il gioco non è consentita:

- nei locali di proprietà del Comune, e degli enti e società dallo stesso partecipate;
- negli esercizi situati su area pubblica rilasciata in temporanea concessione, compresi i dehor seppur debitamente autorizzati.

7. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione, così come definita all'articolo 3 del presente regolamento.

ART. 6 - REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI DEDICATI IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE AL GIOCO

1. Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi dei Titoli II e III del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- b) possono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via, eccezion fatta per le medie e grandi strutture di vendita esercitate in forma di centro commerciale ai sensi della Legge regionale toscana 62/2018, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) superficie utile minima di mq 50, computata escludendo l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree non aperte al pubblico;
- d) destinazione d'uso conforme ai vigenti strumenti urbanistici (destinazione d'uso commerciale);
- e) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti e alla dotazione di servizi igienici (almeno due, di cui uno destinato in via esclusiva all'utenza e dotato di

antibagno ed uno destinato agli operatori e dotato di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche);

f) assenza di barriere architettoniche che ostacolano l'accessibilità ai disabili oppure obbligo di rimozione delle barriere medesime, qualora sia richiesto un titolo edilizio per eseguire lavori nei locali;

g) rispetto dei limiti di rumorosità interna (D.P.C.M. 215/1999 e successive modificazioni e integrazioni) ed esterna, previsti dalle vigenti disposizioni normative e del vigente piano comunale di classificazione acustica, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi;

h) conformità dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature alle vigenti norme;

i) rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione incendi;

j) rispetto delle normative in materia di fumo, ivi compresa l'eventuale conduzione al tetto dell'aria estratta dai locali stessi;

k) possesso degli standard di parcheggio, come individuati all'art. 7.

2. Ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'articolo 153 del regolamento di esecuzione del TULPS.

ART. 7 - DOTAZIONE DI PARCHEGGI A SERVIZIO DEI LOCALI DEDICATI IN VIA ESCLUSIVA O PREVALENTE AL GIOCO

1. In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal regolamento urbanistico comunale, gli spazi per il gioco con vincita in denaro e i centri di scommesse che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente, devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all'attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, in misura pari a mq 1,5 per ogni mq di superficie utile, come definita dall'articolo 3 del presente regolamento, qualora tale superficie risulti superiore a mq 250.

2. I parcheggi di relazione devono essere individuati su area privata ed essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti della sala giochi, del centro di scommesse o dell'esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 TULPS. Tali parcheggi devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente dai clienti stessi. Possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

3. I parcheggi di relazione devono essere generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza. Possono altresì essere localizzati anche in altra area o in un'unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 100 metri lineari, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio di relazione, e purché collegata alla struttura di vendita del gioco pubblico con un percorso pedonale protetto (marciapiede o attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

4. In ogni caso i parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree di cui ne sia

consentito l'uso pubblico nelle ore di apertura dell'esercizio.

5. I parcheggi di relazione devono essere collocati in area distinta dai parcheggi pubblici e dalle aree a verde pubblico, senza sovrapposizioni.

ART. 8 - ATTIVITÀ DEGLI SPAZI PER IL GIOCO

1. L'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede degli spazi per il gioco con vincita in denaro, come definiti dal presente regolamento, sono soggetti a norma dell' art. 86 TULPS alla presentazione di apposita istanza di autorizzazione da presentare al SUAP (punti 83 e 84 della tabella A, allegata al D. Lgs. 222/2016).

2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento all'insegna di esercizio, alla superficie utile e alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi;
- d) superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività;
- e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011;
- f) dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica e igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi;
- g) planimetria 1:100, da cui siano deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio;
- h) relazione tecnica dettagliatamente descrittiva delle tipologie di giochi offerte alla clientela e delle aree separate specificamente dedicate ai giochi leciti consentiti ai soggetti minori in età compresa tra 14 e 18 anni;
- i) planimetria in scala 1:2000, rappresentante l'area urbana nel contesto della viabilità pubblica, nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi, estesa fino ad una distanza di almeno 500 metri dalla sede dell'esercizio di gioco, da misurarsi con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- j) autocertificazione del rispetto della distanza minima della sede dell'esercizio di gioco dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- k) certificazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 4 del DPR 227/2011 e, ove necessaria, autorizzazione in deroga;
- l) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall'articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
- m) dichiarazione che ciascun apparecchio, al momento dell'installazione, sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa;
- n) dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il subingresso in un'attività di gioco abilitata attraverso il possesso di una licenza, senza che siano state apportate modifiche agli impianti, alle attrezzature, alla superficie di gioco o altro tipo di modifiche delle strutture, è soggetto a richiesta, da parte del subentrante, di rilascio di una nuova licenza; il subentrante mantiene i diritti acquisiti del cedente solo se può dimostrare nella richiesta di aver acquistato l'azienda attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta ai sensi dell'articolo 2556 del codice civile, non essendo le licenze di polizia trasmissibili, come indicato dall'articolo 8 del TULPS. Nel solo caso di subingresso mortis causa il subentrante, previa comunicazione al comune, può proseguire l'attività del *de cuius* per un periodo massimo di 3 mesi entro il quale deve richiedere ed ottenere il rilascio della nuova licenza.

4. Le modifiche non previste dai precedenti commi del presente articolo e la cessazione dell'attività sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

5. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all'interessato, a sue spese:

- a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;
- b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;
- c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
- d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;
- e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
- f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
- g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

ART. 9 – ALTRI ESERCIZI IN CUI SONO INSTALLATI APPARECCHI PER IL GIOCO

1. Gli apparecchi per il gioco lecito, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono essere installati anche:

- a) negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili e circoli privati autorizzati alla somministrazione ai sensi del DPR 235/2001;
- b) nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- c) nelle edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
- d) in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, nonché presso circoli o associazioni private ovvero in altre aree aperte al pubblico.

Negli esercizi di cui sopra deve essere delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.

2. Si applicano agli esercizi di cui al presente articolo le disposizioni previste dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera “e”, del presente regolamento) e dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - AAMS 27 luglio 2011 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera “o”, del presente regolamento).

3. Non necessita di ulteriore titolo abilitativo l'installazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 e comma 7 del TULPS in un pubblico esercizio che sia già in possesso di licenza rilasciata ai sensi degli articoli 86 o 88 del TULPS.

4. L'installazione degli apparecchi in esercizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 è soggetta a istanza di autorizzazione da presentare al SUAP, ai sensi dei punti 83 e 84 della tabella A allegata al D. Lgs. 222/2016, ai fini del rilascio della licenza prevista dall'art. 86 comma 3 del TULPS.

5. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 4 deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi, con indicazione del numero e della tipologia dei medesimi;
- d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS da parte del titolare e degli eventuali preposti, nonché, per il solo titolare, di quelli stabiliti dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011 (richiamato all'art. 2, comma 1, lettera “p”, del presente Regolamento);
- e) valutazione d’impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ovvero, in alternativa, dichiarazione circa il fatto che gli apparecchi sono stati privati della scheda audio o installati “a volume zero”;
- f) dichiarazione che il numero dei giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono conformi ai requisiti e alle prescrizioni stabiliti dall’articolo 110 del TULPS e dalle altre disposizioni in materia di giochi pubblici;
- g) dichiarazione che ciascun apparecchio sarà in possesso al momento dell’installazione dei nulla osta per distribuzione e messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;
- h) dichiarazione di iscrizione o impegno all’iscrizione al momento dell’effettivo inizio dell’attività nell’elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all’articolo 1,

comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettere a) e b) del TULPS,

i) dichiarazione circa il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità del locale.

6. Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 TULPS non possono essere installati negli esercizi di cui al precedente comma 1 qualora gli esercizi stessi:

a) siano ubicati all'interno dei luoghi di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento;

b) si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, del presente regolamento.

7. L'utilizzo degli apparecchi e congegni è consentito durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati e nel rispetto comunque degli orari che saranno prescritti dall'apposita ordinanza sindacale.

8. Negli esercizi di cui al presente articolo è vietata l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b" del TULPS.

ART. 10 - ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS

1. Il rilascio da parte del Questore della autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS ai soli fini di pubblica sicurezza per gli apparecchi VLT e per la raccolta scommesse non esime il titolare dell'esercizio di gioco dalla verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco pubblico contenute nella L.R. 57/2013 e nel presente regolamento.

2. Il titolare dell'esercizio di gioco è comunque tenuto alla dichiarazione delle distanze minime regionali e comunali, nonché alla certificazione di conformità dei locali di esercizio alle vigenti normative in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sanità e polizia urbana e nonché quella specificamente attinente alla destinazione d'uso dell'immobile.

3. Il Questore provvede alla verifica di tali dichiarazioni ai sensi dell'articoli 71 e 72 del DPR 445/2000 chiedendo al Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio di procedere al controllo delle dichiarazioni presentate dall'istante e di esprimersi in merito anche al rispetto delle distanze minime.

4. Nel caso in cui l'ente locale rilevasse il mancato rispetto delle disposizioni in materia il Questore sarà tenuto al rigetto dell'istanza dell'autorizzazione.

5. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e della igienicità dei locali, il Sindaco può imporre all'interessato, a sue spese:

a) l'adozione di particolari cautele igieniche dei locali;

b) l'adozione di particolari accorgimenti per il contenimento dei rumori;

c) l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;

d) la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura, rispetto a quello ordinariamente vigente come sarà disposto con apposita ordinanza sindacale;

e) l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;

f) l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;

g) altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme e nel pubblico interesse ai sensi dell'articolo 9 del TULPS.

ART. 11 - ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE SVOLTA CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITA' PREVALENTE DI GIOCO

1. L'attività congiunta di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale toscana 62/2018, può essere svolta previa presentazione al SUAP della relativa SCIA, corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

- a) dall'insegna di esercizio risulti chiaramente la destinazione principale all'attività di gioco;
- b) l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non sia autonomo rispetto all'attività di gioco;
- c) l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- d) l'area di somministrazione non sia accessibile direttamente dalla pubblica via e si trovi collocata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- e) l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa;
- f) la superficie di somministrazione non sia superiore al 25% della superficie utilizzata per l'attività di gioco.

ART. 12 - DIVIETI E PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO

1. È vietato effettuare pubblicità, in qualsiasi forma e modalità, di qualsiasi tipo di gioco lecito nell'ambito del territorio comunale, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.

2. Sono esclusi dal divieto: i concorsi a premio indetti ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 430/2001; le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza indetti da associazioni o fondazioni, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, o dalle organizzazioni non lucrative di unità sociale di cui all'art 10 del D.L. 470/1997 e successive modificazioni, le lotterie nazionali.

3. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di spazi per il gioco con vincita in denaro o centri scommesse ai sensi dell'art. 5 comma 1bis della L.R.T. n. 57/2013 e s.m.i.

4. È vietata ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro. Non sono consentiti ai minori di anni diciotto neppure l'ingresso e la permanenza nelle aree specificamente dedicate per l'utilizzo di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS. Il divieto deve essere adeguatamente segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree e ripetuto esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS o chiaramente visibile nel video dell'apparecchio stesso prima dell'avvio di ogni singola partita. Ai fini del rispetto del divieto, il titolare e/o il gestore dell'esercizio sono tenuti a

identificare la maggiore età dei giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

5. È vietato l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili.

6. È vietata l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche.

7. È vietata la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali di esercizio.

8. Tutti i giochi offerti o installati devono rispondere ai requisiti di legge e alle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, nonché alle prescrizioni impartite da AAMS.

9. L'esercizio di qualsiasi attività connessa con gli apparecchi di cui all'articolo 110 del TULPS è subordinato all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, TULPS devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ove richiesti dalla normativa vigente.

11. È obbligatoria la permanente affissione all'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, in luogo ben visibile al pubblico, con utilizzo di materiali che garantiscano durata e inalterabilità delle relative informazioni:

- a) della licenza di polizia rilasciata dal Questore o dell'autorizzazione rilasciata dal SUAP;
- b) della tabella dei giochi proibiti;
- c) del regolamento di ciascun gioco installato, con i valori relativi al costo della singola partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti;
- d) degli orari di esercizio del gioco;
- e) di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza, nonché informazioni sulle relative probabilità di vincita;
- f) di segnalazioni della presenza sul territorio regionale delle strutture pubbliche del terzo settore dedicate alla cura ed al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico;
- g) del numero verde e del sito web di cui al vigente art. 3, comma 2, lett. c) della L.R. n. 57/2013.

12. All'interno di ciascun locale ove comunque si eserciti una qualsiasi forma di gioco, deve essere inoltre tenuto a disposizione del pubblico, in luogo ben visibile, il materiale informativo cartaceo predisposto dalla ASL territorialmente competente, con cui più dettagliatamente si informano gli utenti del rischio di dipendenza connesso all'utilizzo degli apparecchi per il gioco e si offrono i riferimenti utili a contattare il Servizio Dipendenze (Ser.D) per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.

13. Le insegne, le vetrine esterne o interne, le vetrofanie, le tabelle e i cartelli affissi e comunque tutti gli avvisi al pubblico devono essere scritti in lingua italiana. È consentito l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato comunque il primo posto, con caratteri più

appariscenti.

ART. 13 - OBBLIGHI DI FORMAZIONE

1. I gestori di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché il personale ivi operante, hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di formazione disciplinati con deliberazione di Giunta regionale ai sensi del vigente art. 7 della L.R. n. 57/2013.
2. Agli obblighi di formazione sono soggetti anche i gestori, nonché il personale operante, dei centri di scommesse e degli spazi per il gioco esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 14 - BENEFICI (PATROCINI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI)

1. Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti destinatari del presente regolamento non possono accedere ai benefici (patrocini, agevolazioni, contributi) concessi dal Comune di Scarperia e San Piero.
2. Per le nuove installazioni, l'impossibilità di accedere ai benefici di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 15 – LOGO NO SLOT

1. I pubblici esercizi e i circoli privati che ne fanno richiesta possono esporre all'ingresso dei loro locali un logo che segnali che all'interno degli stessi non sono installati apparecchi per il gioco lecito e/o non vi si esercitano scommesse.
2. La Giunta regionale toscana, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.G.R. 26/R/2015 dell'11 marzo 2015 (regolamento di attuazione della legge regionale 57/2013), è tenuta ad elaborare un logo identificativo NO SLOT, valido per tutto il territorio della Regione Toscana e a realizzare, sul proprio sito istituzionale, un portale per la gestione delle richieste del logo identificativo. Sul portale regionale viene pubblicato l'elenco degli esercizi pubblici e dei circoli che utilizzano il logo.
3. Qualora in un locale che espone il logo siano trovati apparecchi con vincita in denaro, il Comune provvede immediatamente a rimuovere la vetrofania o qualsiasi altro supporto materiale in cui è riprodotto il logo, comunicandolo all'ufficio regionale competente, che provvede alla cancellazione del locale dall'elenco di cui al comma precedente.

ART. 16 - VIGILANZA E SANZIONI

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'AAMS ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.

2. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'articolo 7-bis del Testo Unico Enti Locali (TUEL). In considerazione della particolare rilevanza dell'interesse pubblico al puntuale rispetto della presente disciplina, la Giunta Comunale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689/1981, stabilirà un diverso e più oneroso importo del pagamento, compreso tra euro 25,00 e euro 500,00, entro 60 giorni dalla notifica della sanzione, in deroga alle disposizioni sopradette.

3. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la legge 689/1981 e la legge regionale toscana 81/2000, nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione consiliare e la pubblicazione per quindici giorni sull'Albo Pretorio informatico del Comune.

2. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione a seguito di eventuali intervenute nuove modifiche normative nazionali e regionali.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti della legge regionale n. 57/2013 e del relativo regolamento regionale di attuazione.